

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 19 Marzo 2020

A TUTTI I CLIENTI
E LORO SEDI

CIRCOLARE N. 15/2020

Oggetto: DECRETO “CURA ITALIA”: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020

In tarda notte del 17.03.2020 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Cura Italia” che ci è stato quindi messo a disposizione nella versione definitiva nella giornata di ieri.

Tale decreto si articola su cinque aree di intervento:

1. Finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. Iniezione di liquidità nel sistema del credito;
4. Sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
5. Misure di sostegno per specifici settori economici.

Si riporta di seguito una sintesi delle misure ritenute di maggiore interesse:

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (ART. 22)

Viene esteso all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, che possano ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19”.

La consultazione sindacale ed il relativo accordo è richiesto solo per le società con più di 5 dipendenti, per le altre non è necessario. La cassa integrazione guadagni in deroga è riconosciuta retroattivamente a partire dal 23.02.2020 per massimo 9 settimane, a condizione che il dipendente non abbia effettivamente lavorato.

Tutti i dipendenti possono usufruire della cassa integrazione guadagni in deroga, purché assunti prima del 23.02.2020.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Il trattamento in questione è concesso con decreto della Regione da trasmettere all'Inps entro le successive 24 ore, lo stesso è subordinato allo stanziamento dei finanziamenti e verrà riconosciuto in ordine cronologico di presentazione di domanda, quindi bisogna affrettarsi.

La regione invia la lista dei beneficiari all'Inps che provvede al pagamento diretto del dipendente.

L'INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020 (ART. 27)

È riconosciuta ai liberi professionisti titolari partita iva e Co.Co.Co. iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; la domanda va presentata tramite il sito Inps, che erogherà l'indennità nei limiti del finanziamento ricevuto. Tale indennità non sarà tassata.

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO DOMESTICO (ART. 37)

In scadenza tra il 23/02/2020 ed il 31/05/2020, si potranno versare in unica soluzione entro il 10/06/2020 senza l'applicazione di interessi e sanzioni.

PER LA DURATA DI 9 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, OVVERO IL 17/03/2020, LA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (ART. 49)

È concessa:

- a titolo gratuito;
- nel limite massimo per singola impresa di 5 milioni di euro;
- con copertura per gli interventi di garanzia diretta nell'ordine dell'80% per ciascun finanziamento, con un importo massimo per impresa pari ad euro 1.500.000;
- con copertura per gli interventi di riassicurazione nell'ordine del 90% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia;
- con ammissione alla garanzia del Fondo delle operazioni di rinegoziazione che prevedano l'erogazione al soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo del 10% del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- con ammissione alla garanzia del Fondo, con copertura rispettivamente dell'80% in garanzia diretta o 90% in riassicurazione, anche per i nuovi finanziamenti di 18 mesi meno un giorno, per un importo non superiore ad euro 3.000 erogati da banche, intermediari finanziari art 106 d.lgs 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Interbancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito e concessi a persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza. A tal fine sarà da produrre autocertificazione ai sensi dell'art 47 Dpr 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia sarà gratuito e senza valutazione;
- con proroga di tre mesi per tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite da garanzia del Fondo.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

I MUTUI PRIMA CASA (ART. 54)

Sono ammessi per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020 al beneficio del Fondo "Gasparrini". È dunque riconosciuta la possibilità già prevista per i privati ed ora estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa non superiori ad euro 250.000, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21/02/2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'ISEE.

AL FINE DI SOSTENERE L'ATTIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 56)

Sono state previste una serie di misure di sostegno finanziario:

- Le linee di credito già accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 o successiva solo se superiori, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
- La data di restituzione dei prestiti non rateali, con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data;
- Per i mutui e gli altri finanziamenti rateali, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo le modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la piccola e media impresa attesti di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

AL FINE DI SUPPORTARE LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" (ART. 57)

Le esposizioni della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con apposito decreto, possono essere assistite dallo Stato.

La garanzia dello Stato è rilasciata alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE (ART. 60- 61- 62)

Relativamente alla proroga dei versamenti fiscali e previdenziali in scadenza e relativamente agli adempimenti diversi dai versamenti che sono stati prorogati, alleghiamo alla fine della presente circolare la **Tabella A** riepilogativa.

AI LAVORATORI DIPENDENTI È RICONOSCIUTO UN PREMIO PER IL MESE DI MARZO DI EURO 100 (ART 63)

Nel caso in cui siano titolari di un reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a euro 40.000. Tale premio dovrà essere rapportato ai giorni lavorati in sede.

È RICONOSCIUTO UN CREDITO D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE (ART. 65)

A favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

SOSPENSIONE TERMINI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Dall'08.03.2020 sino al 31.05.2020 sono sospesi i termini relativi all' attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso da parte degli uffici e degli enti impositori, come definito **dall'art 67**.

Sospensione come dei termini di versamento scadenti tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020 (art. 68) relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30.06.2020.

Vogliamo però porre l'attenzione su alcuni aspetti di fondamentale importanza:

- **gli avvisi bonari**, stante il presente decreto e salvo correzioni o integrazioni, **non usufruiscono di proroga**, dunque le rate dovranno essere versate entro le normali scadenze. Fatta salva la possibilità di versare ogni rata entro la scadenza della rata successiva con ravvedimento operoso;
- sono stati sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito Inps scadenti nel periodo 08.03.2020 – 31.05.2020, il versamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 30.06.2020;
- altra sospensione riguarda le rate della rottamazione scadute il 28.02.2020 e le rate del saldo e stralcio in scadenza il 31.03.2020, entrambe dovranno essere versate in un'unica soluzione entro

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

il 31.05.2020. Dovrà essere chiarito se quelle in futura scadenza al 31.05.2020 siano da considerarsi prorogate al 30.06.2020.

Attenzione che a tal proposito occorre rilevare che **nessuna proroga** è stata concessa per quanto riguarda la **definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**.

MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E CONTENERE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE (ART. 83)

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 09.03.2020 al 15.04.2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinnanzi alle commissioni tributarie.

Sperando di aver fatto cosa gradita, nel fornirvi le prime indicazioni su quanto è cambiato, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento specifico.

Vi invitiamo a chiamarci per ogni dubbio interpretativo e circa l'applicazione delle misure previste informandovi che Vi daremo la massima collaborazione per l'ottenimento di tutte le agevolazioni a Voi spettanti senza addebito alcuno, quale nostro volontario contributo all'Emergenza Corona Virus.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti

PROROGA DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI - Decreto Cura Italia 17/03/2020

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<p>- Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/73: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art 23) e sui redditi assimilati (art. 24)</p> <p>- Contributi previdenziali e assistenziali</p> <p>- Premi per l'assicurazione obbligatoria</p> <p>- Imposta sul valore aggiunto (iva febbraio o saldo iva 2019)</p>	<p>a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</p> <p>c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p>	<p>Tutti i termini di versamento in scadenza nel mese di marzo 2020.</p> <p><u>Attenzione:</u> Per i soggetti indicati al punto a) sono sospesi i versamenti fino al 31/05/2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione.</p> <p><u>Attenzione:</u> Per i soggetti indicati al punto a) si potranno versare le somme dovute entro il 30/06/2020</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio oppure per i soggetti di cui al punto a) a partire dal mese di giugno</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate</p> <p>La proroga in questione compete ai soggetti indicati a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi registrati nel 2019</p> <p>Art. 61 Decreto Cura Italia</p>

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<p>- Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/73: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art 23) e sui redditi assimilati (art. 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi previdenziali e assistenziali - Premi per l'assicurazione obbligatoria - Imposta sul valore aggiunto (iva febbraio o saldo iva 2019) - Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale 	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato <u>con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.</u></p>	<p>Tutti i termini di versamento in scadenza tra l'08/03/2020 ed il 31/03/2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>Art. 62 Decreto Cura Italia</p>
<p>- Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/73: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art 23) e sui redditi assimilati (art. 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi previdenziali e assistenziali - Premi per l'assicurazione obbligatoria - Imposta sul valore aggiunto (iva febbraio o saldo iva 2019) - Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale - Ogni altra tipologia di tributo e contributo dovuto a qualsiasi titolo 	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato <u>con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel 2019.</u></p>	<p>16/03/2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 20/03/2020 in unica soluzione.</p> <p>Art. 62 Decreto Cura Italia</p>

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<p>- Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico</p>	<p>Datori di lavoro domestico</p>	<p>Tutti quelli in scadenza tra il 23/02/2020 ed il 31/05/2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 10/06/2020 in unica soluzione.</p> <p>Art. 37 c.1 Decreto Cura Italia</p>
<p>- Tutti gli altri tributi diversi da quelli dettagliatamente descritti sopra (es. Contributi Inps IVS, ritenute di lavoro autonomo, Tassa CC.GG. per vidimazione libri sociali, Versamenti da avvisi bonari a seguito di controllo automatizzato 36 bis o formale 36 ter, imposta di registro, ecc)</p>	<p>Tutti i soggetti</p>	<p>16/03/2020</p>	<p>20/03/2020</p> <p>Art. 60 Decreto Cura Italia</p>
<p>- Somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione, Avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi; - Atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione; - Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n.639/1910 - Atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 793, Finanziaria 2020</p>	<p>Tutti i soggetti</p>	<p>Tutti quelli in scadenza tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 30/06/2020 in unica soluzione.</p> <p>Art. 68 Decreto Cura Italia</p>

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<p>ROTTAMAZIONE RUOLI</p> <p>- Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;</p> <p>- Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019;</p> <p>- Terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 –2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;</p> <p>- Terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;</p> <p>- Terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.</p>	<p>Tutti i soggetti</p>	<p>28/02/2020</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione.</p> <p>Art. 68 Decreto Cura Italia</p> <p><u>Attenzione:</u> <u>Nessuna prorga è prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti</u></p>

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<p><u>SALDO E STRALCIO</u> - Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 –2017 che: O hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; O hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n.34/2019.</p>	Tutti i soggetti	31/03/2020	Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione. Art. 68 Decreto Cura Italia
<p><u>ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI</u> - Modello IVA in scadenza 30.04.2020 - Mod Intra febbraio, marzo aprile rispettivamente scadenti il 25.03.2020, 27.04.2020 e il 25.05.2020 - Comunicazione dati della liquidazione IVA I° trim 2020 in scadenza il 31.05.2020 - Spesometro estero primo trimestre 2020 in scadenza 30.04.2020</p>	Tutti i soggetti	Tutti quelli in scadenza tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020	Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30/06/2020 senza sanzioni. Art. 62 Decreto Cura Italia